



COSA È LA DIRETTIVA MIFID

- Dal 1° Novembre 2007 è entrata in vigore in Italia la direttiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive) sui servizi di investimento finanziario.
Si tratta di una nuova normativa avente come scopo quello di **proteggere gli investitori** e di **rafforzare l'integrità, l'efficienza e la trasparenza dei mercati finanziari** nell'Unione Europea: tematiche a cui SCM ■ SGR - Sopaf Capital Management SGR presta la massima attenzione, con l'obiettivo di offrire ai propri Clienti le migliori condizioni per operare con gli strumenti finanziari.

La direttiva MiFID impone agli operatori finanziari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei Clienti.

Rappresenta quindi un'importante opportunità che punta a rafforzare in particolare:

- **la tutela dei risparmiatori e degli investitori;**
- **l'uniformità di regole di condotta nei rapporti tra intermediari finanziari e Clienti;**
- **la trasparenza delle operazioni realizzate dagli intermediari finanziari per conto della Clientela, anche in termini di costi.**

Agli operatori finanziari viene chiesto in particolare di:

- comportarsi con diligenza agendo in maniera professionale ed adeguata, dimostrando una conoscenza profonda del proprio mestiere e di svolgerlo bene;
- di tenere un comportamento leale, senza altri fini oltre all'interesse del Cliente, rispettoso delle prescrizioni;
- di essere trasparenti nelle informazioni fornite al Cliente attraverso documentazione completa ed esauriente sia prima dell'investimento, sia successivamente per tutta la durata del rapporto.

LA TUTELA DEI RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI

Per proteggere i Risparmiatori e gli Investitori in adempimento alla Direttiva MiFID, SCM ■ SGR - Sopaf Capital Management SGR ha adottato la suddivisione della propria Clientela in tre distinte categorie, elaborate sulla base delle conoscenze in ambito finanziario, associando ad ognuna un appropriato e distinto livello di tutela:

- **Clientela professionale**
- **Controparti qualificate**
- **Clientela al dettaglio**

Per tenere conto delle aspettative individuali e valutare l'adeguatezza delle operazioni proposte, i gestori di SCM ■ SGR - Sopaf Capital Management SGR raccoglieranno le informazioni necessarie attraverso un breve questionario che riguarda:

- esperienza e conoscenza in materia di investimenti su strumenti finanziari,
- obiettivi di investimento,
- situazione finanziaria,
- finalità di tutela assicurativa.

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Secondo la nuova normativa, per "Cliente" si intende ogni persona fisica o giuridica alla quale l'intermediario presta servizi di investimento e/o servizi accessori.

Vengono quindi indicate le tre principali categorie nelle quali è classificata la Clientela:

- a) Clienti professionali
- b) Controparti qualificate
- c) Clientela al dettaglio

1.1 Clienti professionali

Un Cliente professionale è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

SCM ■ SGR - Sopaf Capital Management SGR distingue nell'ambito della Clientela professionale:

- a) i Clienti professionali di diritto
- b) i Clienti professionali su richiesta

1.1.1 Clienti professionali di diritto

Sono considerati "Clienti professionali di diritto" i soggetti di cui al sotto riportato elenco (qualora non rientrino nella categoria delle controparti qualificate - v. infra punto 1.2):

1) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi Italiani o esteri quali:

- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio.

2) Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- fatturato netto: 40.000.000 di euro;
- fondi propri: 2.000.000 di euro;
- totale di bilancio: 20.000.000 di euro.

3) Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.

4) I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione.

1.1.2 Clienti professionali su richiesta

È previsto che soggetti diversi da quelli classificati come professionali di diritto possano essere trattati come professionali qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Tale possibilità è concessa solo dopo che SCM ■ SGR - Sopaf Capital Management SGR abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Non è consentito presumere che tali Clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle dei "Clienti professionali di diritto". La disapplicazione delle norme di condotta è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Nel corso della valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

I Clienti possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- i Clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario che desiderano essere trattati come Clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- l'intermediario deve avvertire i Clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i Clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Spetta ai Clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'intermediario constata che il Cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai Clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

1.2 Controparti Qualificate

Le controparti qualificate rappresentano la categoria nei confronti della quale non trovano applicazione i generali livelli di tutela previsti per le altre due categorie. Tale classificazione è tuttavia ammessa esclusivamente con riferimento a particolari servizi di investimento (*) quali:

- la ricezione e trasmissione di ordini;
- l'esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- la negoziazione in conto proprio;
- i c.d. "servizi accessori" correlati ai precedenti.

1.3 Clienti al dettaglio

I Clienti al dettaglio vengono individuati in maniera residuale, costituendo quei soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle due precedenti categorie.

Ad essi, in quanto non si tratta di Clientela professionale, né controparti qualificate, è associato il maggior livello di tutela previsto dalla normativa.

(*) SCM ■ SGR - Sopaf Capital Management SGR S.p.A. non presta questi servizi di investimento. ■